



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 19 marzo 2014, n.11

“BB Bari srl” Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1 del 10 Gennaio 2013 codice attività IPPC 5.1 - Fascicolo 34MOD1.

L’anno 2014 addì 19 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- la L.R. 12 febbraio 2014, n. 3 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al

gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- il Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e smi, contiene le prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso.

Atteso che:

Con nota del 25/07/2013, acquisita al prot. n. 3309 del 30/07/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore “BB Bari Srl” ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, relativamente a:

- Utilizzo complementare delle piazzole di stoccaggio rifiuti (S5/b-S2-S3-S6-S7-S8);

- Estensione delle operazione di recupero R4 ed R13 già autorizzata per i rifiuti identificati con CER 160104\* e CER 160106 limitatamente alle carrozze ferroviarie, anche ai veicoli fuori uso (identificati con medesimi CER);

- Eliminazione della gestione dei rifiuti non pericolosi identificati con codice CER 100299, 100899, 110114, 110206, 110299, 110501, 110599, 190118, e delle relative operazioni di recupero R4 ed R13;

- Introduzione di una nuova operazione di recupero R12 relativamente ai nuovi rifiuti non pericolosi identificati con CER 150102, 200139, 070213, 150101, 170604, 161002, 160112, 150203, 150106.

La comunicazione era corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica aggiornata;

- Elenco delle modifiche apportate alla relazione tecnica - allegato R1;

- Elaborato con indicazione della parte AIA che per effetto della modifica è eventualmente soggetta ad aggiornamento e relativo PMeC;

- Nuova tabella comparativa con modifiche;

- Tavola 06.02 con modifiche;

- CD;

- Dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3377 del 05/08/2013, invitava il competente Ufficio regionale VIA/VAS a far pervenire nei termini previsti dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011, ossia entro 45 giorni successivi alla comunicazione del Gestore, il necessario parere in materia di disciplina VIA.

L’Ufficio regionale VIA/VAS esprimeva il parere, ai sensi della DGRP 648/2011, con nota prot. n. 9942 del 23/10/2013 ed acquisita al prot. n. 4535 del 28/10/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, comunicando che “dagli allegati scritto/grafici non risultano chiari diversi aspetti relativi all’attività R12 ed inoltre, per quanto emerge dagli allegati all’istanza, la variante è da classificare sostanziale”.

Con nota prot. n. 4573 del 29/10/2013 l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva all’Ufficio regionale VIA/VAS di “sottoporre nuovamente la richiesta di modifica presentata dal Gestore BB bari srl all’esame del comitato regionale”, rappresentando che la DGRP 648/2011 ritiene sia sostanziale l’introduzione di una nuova attività di cui agli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9), come previste all’attività IPPC 5.1 dell’allegato VIII alla parte seconda del titolo III bis del D.lgs. 152/06 e smi.”.

Con nota prot. n. 652 del 21/01/2014 del Servizio Ecologia, veniva trasmesso il parere espresso del Comitato regionale di VIA espresso nella seduta del 07/01/2014, con il quale venivano richieste al

Gestore integrazioni in merito agli elaborati progettuali allegati all'istanza del 25/07/2013;  
Con nota del 24/02/2014 acquisita al prot. n. 866 del 28/02/2014 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Relazione di riscontro a richiesta di integrazioni;
- Tavola S12;
- CD.

Con nota prot. n. 2599 del 13/03/2014 del Servizio Ecologia acquisita al prot. n. 1163 del 19/03/2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti veniva trasmesso il riesame del parere del Comitato regionale di VIA, ai sensi della DGRP 648/2011, espresso nella seduta del 11/03/2014 nel quale si concludeva: "Dall'analisi della documentazione trasmessa, la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto non si rilevano impatti sulle matrici ambientali.

Con particolare riferimento alla gestione dei veicoli fuori uso, in conformità al D.Lgs. 209/2003 e smi, si prescrive quanto di seguito:

- il mantenimento di un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione;
- i veicoli fuori uso dovranno essere stoccati solo ed esclusivamente sull'area pavimentata nel settore dedicato;
- le aree utilizzate per il deposito dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità del rifiuto".

Con nota Mmar-L-5\_2121 del 19/03/2014, acquisita al prot. n. 1164 del 19/03/2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha trasmesso copia del bonifico relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2000 euro.

Breve descrizione delle modifiche progettuali autorizzate:

Il Gestore ha previsto una diversa riorganizzazione delle aree identificate con le sigle S5/b-S2-S3-S6-S7-S8.

Il Gestore intende introdurre l'operazione di recupero R12 per i rifiuti non pericolosi di cui ai codici CER 150102, 200139, 070213, 150101, 170604, 161002, 160112, 150203, 150106, che consta nella semplice cernita manuale al fine di avviare il rifiuto a recupero finale.

Il Gestore ha chiesto di poter svolgere l'attività di gestione dei veicoli fuori uso, definiti all'art. 3 comma 1 lett.b) del D.lgs. n. 209 del 24/06/2003 e smi, ossia la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, come disciplinata dal D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003 e smi. L'attività relativamente ai rifiuti di cui ai codici CER 160104\* e 160106, è identificata con l'operazione di messa in riserva (operazione di recupero R13) e successiva operazione di recupero R4, che identifica l'attività di messa di sicurezza. In particolare quest'ultima consiste nella separazione dei componenti riutilizzabili e selezione delle frazioni metalliche recuperabili usualmente commercializzate per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria metallurgica a partire dal veicolo messo in sicurezza. Per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso è dedicata l'area contrassegnata dalla sigla S12 di cui alla tavola "S12-Area demolizione" acquisita al prot. n. 866 del 28/02/2014. Sul veicolo fuori uso (CER 160104\*) verranno espletate le procedure di accettazione (certificato di rottamazione, cancellazione dal PRA). Il settore di confinamento e stoccaggio prima del trattamento ha una capacità puntuale di 6 veicoli fuori uso codice CER 160104\*. Il settore di confinamento dei veicoli messi in sicurezza CER 160106 ha una capacità di 9 veicoli. Si prevede di installare 3 scaffalature "cantilever" per veicoli non contenenti liquidi né altre componenti pericolose e 2 scaffalature "cantilever" per autoveicoli fuori uso codice CER160104\*. Nella stessa area è individuata la zona per il trattamento dei veicoli, le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti e l'area dedicata al recupero delle parti metalliche.

Considerato che:

Per lo stabilimento "BB Bari Srl " ubicato presso il Comune di Bari, in via Viale Lovri n.1, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 1 del 10/01/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- l'Autorità competente in materia di VIA (Regione Puglia) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA, valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGRP n. 648/2011;
- introduce l'operazione di recupero R12 che non è ricompresa nelle attività di cui agli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9), come previste all'attività IPPC 5.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del titolo III bis del D.lgs. 152/06 e smi;
- introduce dei nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi.

La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

- Riorganizzazione delle piazzole di stoccaggio rifiuti (S5/b-S2-S3-S6-S7-S8);
- Estensione delle operazioni di recupero R4 ed R13 già autorizzata per i rifiuti identificati con codici CER 160104\* e CER 160106 limitatamente alle carrozze ferroviarie, anche al veicolo fuori uso (art. 3 com.1 lett. b) del D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003 e smi);
- Eliminazione della gestione dei rifiuti non pericolosi identificati con CER 100299, 100899, 110114, 110206, 110299, 110501, 110599, 190118, e delle relative operazioni di recupero R4 ed R13;
- Introduzione di una nuova operazione di recupero R12 relativamente ai nuovi rifiuti non pericolosi identificati con CER 150102, 200139, 070213, 150101, 170604, 161002, 160112, 150203, 150106.

- di stabilire che:
- il Gestore dovrà dare attuazione a quanto indicato nella nota della Regione Puglia - Servizio Ecologia di cui al prot. n. 2599 del 13/03/2014 acquisita al prot. n. 1163 del 19/03/2014 del Servizio Rischio Industriale, e riportato nelle premesse;
- L'impianto non è autorizzato alla gestione dei seguenti rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici CER:
  - 10 02 99,
  - 10 08 99,
  - 11 01 14,
  - 11 02 06,
  - 11 02 99,
  - 11 05 01,
  - 11 05 99,
  - 19 01 18.
- Il Gestore non è autorizzato alla gestione dei rifiuti precedentemente elencati e alle relative operazioni di recupero R4/ R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;
- La tabella di cui al paragrafo 8.1 della DD n. 1/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con la presente determina di aggiornamento per modifica non sostanziale, relativamente alla gestione dei rifiuti non pericolosi, viene sostituita con la seguente:
  - La tabella di cui al paragrafo 8.2 "Rifiuti autorizzati con relativi codici CER" della DD n. 1/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con la presente determina di aggiornamento per modifica non sostanziale, viene integrata con la seguente:
    - Fermo restando che, i rifiuti non pericolosi con i seguenti codici CER non vengono più ricompresi nella stessa:
      - 10 02 99,
      - 10 08 99,
      - 11 01 14,
      - 11 02 06,
      - 11 02 99,
      - 11 05 01,
      - 11 05 99,
      - 19 01 18.
- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica non sostanziale, autorizza il Gestore ad avviare alle operazioni di recupero R13 ed R4 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, anche i veicoli fuori uso (codici CER 160104\* e CER 160106);
- per il rifiuto codice CER 160106, il recupero viene esteso anche all'attività 5.1.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05.02.1998 e smi.;
- la superficie impermeabile dei settori dedicati all'attività di messa in riserva dei veicoli fuori uso dovrà essere mantenuta con lo stesso grado di impermeabilità attuale, facendo manutenzione idonea a salvaguardare o eventualmente ripristinare lo stato di pavimentazione;
- i veicoli prima delle operazioni di messa in sicurezza e dopo l'intervento di messa in sicurezza devono essere tenuti separati e ben identificati;
- con riferimento all'operazione di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, come definita all'art. 3 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 209 del 24/06/2003 e smi, il Gestore dovrà:
  - strutturare le aree di stoccaggio secondo i criteri di cui ai punti 2.2 e 4 dell'Allegato I del D.lgs. n. 209 del 24/06/2003 e smi;
  - garantire i criteri di gestione di cui al punto 8 dell'Allegato I del D.lgs. n. 209 del 24/06/2003 e smi; ossia nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli. Per lo stoccaggio del

veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

- detenere i rifiuti rivenienti dallo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, per la quantità correlata alla superficie dello specifico settore;
- utilizzare per l'operazione di messa in riserva e messa in sicurezza il settore specifico identificato nell'area di cui alla sigla S12;
- il Gestore è tenuto a verificare l'aggiornamento delle garanzie finanziarie di cui al regolamento regionale 18/2007;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al gestore, derivanti con D.D. n. 1 del 10 Gennaio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 1 del 10 Gennaio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 1 del 10 Gennaio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "BB Bari srl" con sede operativa in Viale Lovri n. 1 Comune di Bari e sede legale in Viale della Stazione n. 7 del Comune di Bolzano.

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BA, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n° 13 facciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- nel Portale Ambientale regionale  
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente d'Ufficio  
Ing. Daniela Battista Dott. Giuseppe Maestri

---